



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
MARCHE



Ministero della Giustizia



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AGRARIA
D3A - DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI



GIORNATE FORMATIVE ODAF MARCHE 2020

In diretta Streaming su Go To Webinar

22-06-2020 Ore 16,00 – 18,00

Legislazione in materia forestale

Parte prima

- Legislazione Nazionale -

MARCO PENSALFINI Dottore Agronomo

Dove non specificato le foto
e i disegni sono dell'autore



IL BOSCO IN ITALIA E NELLE MARCHE

Il bosco in Italia e nelle Marche

- * **La superficie boscata in Italia ha raggiunto oramai un'estensione di circa 11.000.000 ha, pari ad oltre 1/3 della superficie nazionale, pari a circa 30.140.000 di ha (dati ISPRA).**
- * **Superficie pressoché triplicata negli ultimi 100 anni. Nei primi anni '20 del secolo scorso infatti, essa aveva raggiunto il valore minimo di circa 4.000.000 di ha.**
- * **Rapporti simili nelle Marche dove, a fronte di una superficie regionale di ha 936.500 circa, gli ultimi dati disponibili (ultimo Inventario Forestale Nazionale e dei serbatoi di Carbonio – INFC 2005) rilevano una superficie boscata pari a 310.000 ha circa.**

Il bosco in Italia e nelle Marche

- * **Incremento legato a processi di riforestazione naturale (ex coltivi e pascoli abbandonati) e artificiale (rimboschimenti per protezione idrogeologica e produzione legnosa).**
- * **CB più elevato per la Provincia di Pesaro e Urbino (32%), seguita da Ascoli-Fermo (27%), Macerata (26%) e Ancona (15%).**

Evoluzione normativa

- 
- * I primi atti di gestione forestale
 - * L'epoca Risorgimentale
 - * La Normativa nel Regno d'Italia
 - * La Normativa Repubblicana
 - * La Normativa paesaggistica (L. 431/85, D. Lgs 42/2004, DPR 31/2017).

I Primi atti di gestione forestale e l'epoca Risorgimentale

- * **Epoca Medievale – Criteri di Gestione Forestale dei Monaci Camaldolesi**
- * **1822. istituzione Amministrazione Forestale»**
- * **1833. «Regolamento per l'Amministrazione dei boschi»**

Il Regno d'Italia

- * **1877. Prima Legge Forestale Italiana, la n. 3917 del 20/05/1877, detta «Legge Majorana».**
- * **1923. R.D.L. 3267 del 30/12/1923 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», detto anche «Legge Serpieri» con Istituzione del Vincolo Idrogeologico.**
- * **1926. R.D. 1126 del 16/05/1926 «Regolamento per l'applicazione del R.D.L. 3267/1923».**

CODICE CIVILE

- * **Art. 866.** Possibilità di imporre il Vincolo Idrogeologico in terreni di qualsiasi natura e destinazione e loro utilizzazione, anche in termini di governo del bosco, assoggettate alle limitazioni derivate dall'imposizione del Vincolo.
- * **Art. 867.** Possibilità di espropriazione, occupazione temporanea o sospensione dell'esercizio del pascolo ai fini del rimboschimento e del rinsaldamento di terreni vincolati.

1964. Aggiornamento P.M.P.F. tramite un unico format nazionale recepito a livello provinciale con Delibere delle diverse Giunte delle Camere di Commercio e Artigianato e successiva approvazione del Ministero Agricoltura e Foreste con D.M. della fine del 1964.

- * **2001. Promulgazione del D. Lgs. n. 227 del 18/05/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale».**
- * **Prima legge nazionale che da una definizione di bosco sulla base di elementi dimensionali oggettivi (art. 2), equiparando i termini di bosco, foresta e selva.**

- * **2018. Promulgazione del TUFF (Nuovo Testo Unico sulle Foreste e Filiere forestali) con D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018.**
- * **Esso costituisce la Nuova Legge Quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali e abroga il D. Lgs. n. 227/2001.**

L. n. 431/1985

L. 431 del 8 agosto 1985.

- * Sono sottoposti a vincolo paesaggistico, tra gli altri, i “territori coperti da foreste o da boschi ancorché percorsi dal fuoco e quelli sottoposti al vincolo di rimboschimento”
- * La trasformazione di bosco in altra qualità di coltura necessita dell’autorizzazione paesaggistica.
- * Anche se L’art. 1 consente il taglio selvicolturale senza obbligo di richiedere l’autorizzazione all’Autorità paesaggistica (*«Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia»*), sorge un dibattito sull’interpretazione della conformità degli interventi eseguiti nel rispetto delle P.M.P.F ed il concetto di taglio colturale previsto dalla normativa paesistica in aree sottoposte ad altre forme di tutela paesaggistica (es. fasce di rispetto dei corsi d’acqua ecc.).
- * Solo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 14/1996 dirime la questione.

D. Lgs n. 42/2004

ELEMENTI SALIENTI PER GLI ASPETTI FORESTALI

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146, 147, 159

- a);
- b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142 comma 1 lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

D.P.R. n. 31/2017

Il DPR n. 31 del 13/02/2017 «Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata» individua una serie di interventi suddivisi tra due allegati:

- * Allegato «A» (di cui all'art. 2 comma 1): Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**
- * Allegato «B» (di cui all'art. 3 comma 1): interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in quanto considerati di lieve entità.**